

COMUNE DI PALERMO

LOTTO 1

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI (R.C.T./R.C.O. GENERALE)

CAPITOLATO D'ONERI

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

A) DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

"Assicurazione": il contratto di assicurazione;

"Polizza": il documento che prova l'assicurazione;

"Contraente": Il soggetto che stipula, l'assicurazione, denominato altresì "Amministrazione" e/o "Comune";

"Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

"Società": l'impresa assicuratrice;

"Premio": la somma dovuta alla Società;

"Sinistro": il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;

"Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i massimali di polizza ed eventuali scoperti e franchigie;

"Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;

"Franchigia": parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PROROGA.

La durata dell'assicurazione è fissata in anni tre naturali, successivi e decorrenti dalle ore 0,00 del 01/07/2015 alle ore 24,00 del 30/06/2018. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti.

ART. 2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso né cessazione dell'Assicurazione in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..sempre che il contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

A parziale deroga dell'art. 1897 C.C. nei casi di diminuzione di rischio la riduzione del premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 C.C.

La società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva, per iscritto, alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Le prestazioni della presente polizza sono cumulabili con quelle di altre eventuali assicurazioni prestate per gli stessi rischi .

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO.

Il pagamento del premio, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa Assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata nel modo seguente , fermo restando che l'effetto della copertura assicurativa rimarrà comunque operante:

pagamento premio periodo 1/7/2015-31/12/2015 entro il 31/7/2015 o dalla data di stipula del contratto se successiva;

pagamento premio annualità 2016 entro il 31/1/2016;

pagamento premio annualità 2017 entro il 31/1/2017

pagamento premio periodo 1/1/2018-30/6/2018 entro il 31/1/2018

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, il Contraente /l'Assicurato, **entro 30 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, deve darne avviso scritto alla Società. Limitatamente all'assicurazione R.C.O. il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni, ovvero quando abbia luogo la domanda o l'azione proposta dagli infortunati o loro aventi diritto, nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti. Qualora la Compagnia non ritenga il sinistro denunciato rientrante nella copertura assicurativa dovrà tassativamente entro 15 giorni dalla ricezione comunicarlo all'Ufficio che ha inoltrato la denuncia indicandone i motivi.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento, la Società e/o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro con rifiuto di indennizzo, la Società si impegna a non recedere dal contratto fino alla sua naturale scadenza, fermo restando il diritto del Contraente ad esercitare il recesso nei termini e con le modalità di preavviso anzidette.

ART. 8 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara.

ART. 9 - FORO COMPETENTE.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. GENERALE

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

a)Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

La Società si obbliga, entro il massimale di garanzia di €. 15.000.000,00 (Quindicimilioni/00) per ogni sinistro, con il limite di €. 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00) per ogni persona sinistrata e di €. 2.500.000,00 (Duemilionicinquecentomila/00) per danni a cose ed animali, a tenere indenne il

Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (di seguito denominati "danni materiali"), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Palermo - per legge, regolamenti, delibere e provvedimenti amministrativi - comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e necessario, per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, nonché per la proprietà e la conduzione del patrimonio e del demanio comunale.

L'Assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per danni materiali e patrimoniali arrecati a terzi nell'espletamento del mandato per la responsabilità civile derivante ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al Sindaco, nonché delle persone cui vengano legittimamente delegate funzioni di rappresentanza in nome e per conto del Comune.

Tale copertura vale sempre nei limiti del massimale convenuto e con esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

Si precisa che sono esclusi i danni patrimoniali e cioè il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

L'Assicurazione vale, altresì, per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso e/o colposo di persone delle quali debba rispondere; in caso di dolo la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

L'Assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle A.S.P. e dalle Società per Azioni costituite o partecipate dal Comune di Palermo (anche ex Aziende Speciali e/o ex Aziende Municipalizzate).

La copertura assicurativa non opera, inoltre per le seguenti garanzie: R.C. derivante dalla proprietà e dalla gestione della rete stradale; R.C. derivante dalla proprietà e dalla gestione dell'illuminazione pubblica; R.C. derivante dalla proprietà e dalla gestione della rete fognaria; R.C. derivante dalla proprietà e dalla gestione degli impianti semaforici e della segnaletica stradale ;R.C. derivante dalla proprietà e dalla gestione della rete idrica e della rete di distribuzione del gas.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):

La Società si obbliga, entro il massimale di garanzia per sinistro di € 7.500.000,00 (Settemilionicinquecentomila/00), con il limite di € 1.000.000,00 (Unmilione/00) per prestatore di

lavoro, a tenere indenne il Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Società Assicuratrice quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato, in ogni caso, le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempre ch  sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

La garanzia esplicher  i suoi effetti anche in caso di inosservanza delle norme derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche che diano luogo ad azione di rivalsa da parte dell'INAIL.

b.2) ai sensi del codice civile nonch  del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cos  come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidit  permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O.   efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) buona fede I.N.A.I.L.

l'assicurazione di responsabilit  civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validit  anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ci  derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprech  ci  non derivi da comportamento doloso.

Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

L'assicurazione della Responsabilit  Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.) di cui al superiore comma b),   estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche in vigore al momento del manifestarsi dell'eventuale fatto morboso, nonch  a quelle che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data

posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione e prima, con il limite di tre mesi antecedenti la stipula.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali conseguenti:
 - * alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Ente;
 - * alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente.

La presente esclusione 4) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società Assicuratrice ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'assicurazione in generale " in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società Assicuratrice l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono, anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ed in genere dagli istituti previdenziali ai sensi dell'art.14 della legge 12 Giugno 1984 n.222.

ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'Assicurazione R.C.T. vale per tutti i danni che si verificano in tutte le parti del mondo con l'esclusione dei danni soggetti a domande di risarcimento inoltrate, denunciate, presentate, oppure sentenze pronunciate negli Stati Uniti d'America, i loro territori o possedimenti e Canada.

L'Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 13 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZE.

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione:

- a) il legale rappresentante del Contraente, che si trovi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali;
- b) le persone obbligatoriamente iscritte all'INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

Si precisa che, limitatamente alle lesioni personali, sono considerati terzi:

- i titolari ed i dipendenti di ditte (quali aziende di trasporto, fornitori ed altri) che, in via occasionale, possano partecipare ai lavori di carico, scarico, consegna, prelievo, rifornimento o lavori complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- i dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine all'attività del Contraente;
- le ditte ed i relativi dipendenti e/o collaboratori, che eseguono in base a regolari contratti di appalto o forniture, attività diverse rispetto alle attività oggetto dell'Assicurazione;
- il personale - dipendente e non, compresi gli allievi delle scuole operanti presso il Contraente - non soggetto all'Assicurazione di legge contro gli infortuni.

La garanzia è operante sempreché i danni riportati dai soggetti anzidetti siano conseguenti a fatti commessi dal Contraente, da un suo dipendente o non dipendente comunque convenzionato del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 c.c.

La presente garanzia, pertanto, include anche gli studenti, neo laureati e/o "borsisti" che saltuariamente prestano servizio presso gli Uffici e/o sedi e/o stabilimenti e/o impianti del Contraente ove siano assimilati agli apprendisti e, quindi, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Si precisa altresì che, in deroga a quanto sopra, sono considerati terzi tutti i dipendenti, i Revisori, i Consiglieri, gli Amministratori in genere del Contraente ed i loro familiari, che subiscano il danno non in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 14 - RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE.

L'Assicurazione comprende a titolo esemplificativo i seguenti danni:

- a) fino alla concorrenza di € 500.000,00= (Cinquecentomila/00), per sinistro ed anno assicurativo,

a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio;

b) a cose che il Contraente abbia in consegna e/o custodia e/o detenga a qualsiasi titolo - con l'esclusione delle cose costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività del Contraente - fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Cinquantamila/00) per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;

c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività sempreché siano sempre sotto la direzione e/o sorveglianza dei preposti del Contraente;

d) derivanti dalla proprietà e/o gestione di fabbricati e dalle aree circostanti con relativi impianti fissi, comprese le manutenzioni ordinarie, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, ferma l'esclusione dei danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali non connessi a crolli e cedimenti di parti murarie;

e) derivanti da caduta di cornicioni e/o distacco di intonaco e rivestimenti in genere e/o parti murarie, ivi compresi infissi e finestre, per ogni causa dagli immobili di proprietà o in uso al Contraente;

f) derivanti dalla proprietà di beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili, quali cimiteri e derivanti dalla proprietà del complesso di fabbricati e relative pertinenze, inclusi spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, giardini, parchi, alberi di alto fusto e relativi rami, strade private, cancelli automatici e non, antenne, parabole satellitari e/o simili impianti per la trasmissione di dati via etere, barriere meccaniche per il controllo accessi e recinzioni in genere, nei quali si svolge l'attività dell'Amministrazione, compresi gli impianti fissi atti alla conduzione quali ad esempio: ascensori, montacarichi e scale, nonché tutte altre costruzioni costituenti immobili ed i cimiteri del Comune di Palermo;

g) a condutture di impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinata, sempreché vi sia la responsabilità del Contraente, fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Cinquantamila/00) per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;

h) derivanti da proprietà e/o conduzione di piante ed alberi (compresi quelli d'alto fusto) e/o caduta di rami in genere, esclusi i danni imputabili esclusivamente ad avversità atmosferiche;

i) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico (inclusi i natanti), ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

j) alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori fino alla concorrenza di € 50.000,00 (Cinquantamila/00) per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;

k) alle persone non dipendenti subiti in occasione della loro partecipazione alle attività del Contraente ivi compresi le attività svolte dai precari, i corsi di addestramento come pure i danni cagionati agli appaltatori e loro dipendenti che eseguono lavori nell'ambito delle proprietà e/o impianti gestiti dal Contraente. La Società risponderà anche di eventuali richieste, in via di regresso, di Enti mutualistici;

l) agli alunni degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari durante le ore di attività didattiche nelle strutture di rispettiva frequenza nonché durante le attività, svolte nel medesimo orario al di fuori delle suddette strutture in occasione di gite ed escursioni;

m) derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti e/o dei funzionari e/o dei dipendenti in genere per danni arrecati durante lo svolgimento delle loro mansioni, a cose o a terzi, compresi i dipendenti del Contraente stesso; in tale fattispecie sono inclusi i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività dei R.U.P., relativi alle opere pubbliche, negli ambiti di propria competenza;

n) causati a terzi da cani o altri animali vaganti o randagi sprovvisti di proprietari nonché quelli cagionati dai cani e dai cavalli in dotazione rispettivamente al Nucleo Cinofili ed al Nucleo a Cavallo della Polizia Municipale;

o) derivanti dalle seguenti attività accessorie:

- proprietà e/o impiego di tutti i macchinari e di tutte le attrezzature occorrenti, compresi mezzi meccanici cingolati e gommati, anche se di proprietà di terzi, ma in uso, per noleggio o locazione o locazione finanziaria, al Contraente per l'espletamento delle attività dichiarate in polizza, compreso per tutti i mezzi meccanici semoventi non immatricolati al P.R.A., lo spostamento da luogo a luogo effettuato con mezzi propri;
- servizi di vigilanza e/o guardia, anche con impiego di cani, a mezzo di guardiani anche armati, compreso, da parte di questi ultimi, l'uso di armi per motivo di servizio;
- servizi in genere (quali - a titolo esplicativo e non limitativo - pulizia, manutenzione, riscaldamento, etc.) ed attività tutte riferite a necessità sociali, assistenziali e ricreative anche gestite da terzi;
- officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità del Contraente;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei luoghi di lavoro del Contraente, compresa la responsabilità personale di sanitari e degli

addetti al servizio;

- proprietà e/o manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
- gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, anche qualora la gestione venga affidata a terzi, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- proprietà e/o gestione nell'ambito dell'Amministrazione di distributori automatici di cibi, bevande e simili, anche di proprietà di terzi;

p) conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio.

q) L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni personali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura e/o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) per sinistro.

r) Danni indiretti: La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00= (Millecinquecento/00), nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00= (Cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

s) L'Assicurazione R.CT comprende i danni cagionati e/o subiti da *"prestatori di lavoro temporaneo"* non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da *"un'impresa fornitrice"*, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni). L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto *"all'impresa fornitrice"* per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

t) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e/o integrazioni nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con un sottomassimale di € 500.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel medesimo periodo assicurativo annuo.

u) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 per "*perdite patrimoniali*" cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile assoluto di € 1.500,00. Resta inoltre convenuto che per uno o più sinistri accaduti nel medesimo periodo assicurativo annuo la Società Assicuratrice non sborserà somma maggiore di € 150.000,00

v) La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con l'applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile assoluto di € 2.500,00. Resta inoltre convenuto che per uno o più sinistri accaduti nel medesimo periodo assicurativo annuo la Società Assicuratrice non sborserà somma maggiore di € 250.000,00.

Si precisa che i danni provocati dalle onde elettromagnetiche e da elettrosmog sono garantiti sempreché avvenuti in conseguenza di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari dell'Ente Contraente, con esclusione comunque dei danni derivanti da produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica, nonché da impianti di telecomunicazione. Tale garanzia opera con un massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

z) l'assicurazione comprende anche i danni subiti dai visitatori in occasione della manifestazione "Palermo apre le porte. La scuola adotta la città" nonché in occasione delle relative attività collaterali anche se tenute in siti non comunali.

ART. 15 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE.

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) da furto;

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore,

nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili di proprietà del Contraente (perché già coperti da assicurazione R.C.A.);

c) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

d) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

f) conseguenti alle operazioni di rifornimento di aeromobili;

g) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

h) derivanti da responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;

i) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto v) dell'art. 14; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l) da responsabilità assunta in base a contratto salvo che si tratti di responsabilità che pur in assenza di detti contratti sarebbe ugualmente a termini di legge rimasta a carico del Contraente.

L'Assicurazione non comprende i danni di qualsiasi tipo derivanti direttamente o indirettamente da:

m) errore, malfunzionamento, insufficienza vera o presunta, incapacità o difetto di calcolo, comparazione, registrazione, correzione, successione, lettura, immagazzinaggio, manipolazione, immissione, determinazione, distinzione, conversione, trasferimento o di esecuzione di:

- hardware, compresi microprocessori;

- software;

- sistemi operativi e relativi software;

- reti di computers;

- microprocessori non facenti parte di un sistema di computers (chips);

- dispositivi elettronici computerizzati e loro componenti;

- ogni altro prodotto, servizio, informazione o funzione che direttamente o indirettamente usi o dipenda dai sistemi sopra elencati, relativamente a date, tempi o informazioni che comprendano, dipendano, siano contingenti, derivino o incorporino una data o scadenza, a prescindere dal modo o mezzo di immagazzinaggio o registrazione;

n) qualsiasi consulenza, consultazione, progetto, valutazione, ispezione, installazione, manutenzione, sostituzione o supervisione prevista o eseguita dal Contraente per determinare o rettificare problemi veri o potenziali relativi a circostanze elencate nel precedente punto m).

L'Assicurazione RCT e RCO non comprende i danni :

o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

p) per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto v) dell'art. 14.

ART. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

La regolazione del premio, comprensivo di ogni onere e tassa, avverrà in base al tasso pro mille offerto computato sulle retribuzioni lorde annue erogate dal Contraente che **in atto** ammontano a circa € 185.552.000,00.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità e/o frazione temporale di cui all'art. 5 il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, nel periodo di Assicurazione.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione tra il rateo di premio pagato anticipatamente calcolato in 360/mi sulla base della durata del periodo di Assicurazione di competenza (su € di retribuzioni annue presunte) e quello risultante, dall'applicazione del tasso pro mille offerto in gara sulle retribuzioni lorde complessivamente corrisposte durante il periodo di Assicurazione dell'anno solare di riferimento, devono essere pagate dall'una e dall'altra parte entro 180 giorni dalla trasmissione dell'atto di appendice di regolazione premio, che la Società deve emettere entro 30 giorni dalla ricezione degli anzidetti dati a consuntivo da parte dell'Amministrazione

ART 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

L'impresa Assicuratrice assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Si conviene che, quando l'Impresa ha assunto la gestione penale, proseguirà a proprie spese e con i

propri legali la difesa nei limiti previsti dal presente articolo, anche dopo la eventuale tacitazione della o delle parti lese fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

Si precisa che l'Impresa Assicuratrice assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze riferite a sinistri coperti dalla garanzia assicurata in sede civile, penale, e amministrativa.

ART 18 - DIRITTO DI INFORMAZIONE SULLA SINISTROSITÀ

L'Impresa assicuratrice aggiudicataria si impegna a fornire trimestralmente informazioni all'Ente dei sinistri pagati e dei sinistri posti a riserva ed in particolare:

- a) importo unitario di ogni sinistro;
- b) data del sinistro;
- c) estremi della controparte;
- d) natura della richiesta (giudiziale/stragiudiziale);
- e) tipologia di danno (persone/cose/animali);
- f) causa del danno
- g) ambito in cui è accaduto il sinistro.

Le suddette informazioni e/o comunicazioni in ordine alla gestione dei sinistri, dovranno essere fornite, a richiesta dell'Ente, anche su supporti informatici nel formato richiesto entro 15 giorni.